

INTERMEDIAZIONE FRA CLUB SPORTIVI E ATLETI MILITANTI
IN CATEGORIE DILETTANTISTICHE: REGOLE FEDERALI E
UNITARIETÀ DELL'ORDINAMENTO NEGLI STATI MEMBRI
DELL'UNIONE EUROPEA

SPORTS CLUBS AND AMATEUR ATHLETES' INTERMEDIARIES:
FEDERAL RULES AND UNITY OF LEGAL SYSTEM IN THE EU
MEMBER STATES

Actualidad Jurídica Iberoamericana, núm. 2 bis, junio 2015, pp. 77 a 104

Fecha entrega: 03/05/2015
Fecha aceptación: 15/06/2015

EMANUELE INDRACCOLO
Professore Associato di Diritto privato
Università degli Studi di Salerno
eindraccolo@unisa.it

RIASSUNTO: Il saggio analizza l'attività di intermediazione nell'ambito dello sport dilettantistico. Nella prima parte si tratta della natura giuridica delle regole federali, del dilettantismo in generale e della controversa figura del procuratore sportivo. Lo studio è condotto sulla base di un'impostazione che rifiuta le teorie della pluralità degli ordinamenti. Si analizzano, quindi, le varie tipologie di intermediazione riscontrabili nella prassi e si svolgono riflessioni sulla loro conformità con l'unitario ordinamento giuridico.

PAROLE CHIAVE: Dilettantismo; Lavoro sportivo; Procuratore sportivo.

ABSTRACT: The essay analyses the issues related to intermediaries' activity in amateur sport. The first part investigates the legal nature of federal rules, the amateurism in general and the debatable figure of the sports agent. Criticising scholars' approaches focussed on plurality of legal systems, we analyse the various types of mediation current in practice and demonstrate their compliance with the unitary legal system.

KEY WORDS: Amateur Sport; Sports Labor; Sports Agent.

SUMARIO: I. PROFILI INTRODUTTIVI. – 1. FENOMENO SPORTIVO E ORDINAMENTO GIURIDICO: APPROCCIO METODOLOGICO. – 2. IL FENOMENO SPORTIVO NELLE CATEGORIE INFERIORI: AMMISSIBILITÀ DI CONTRATTI A TITOLO ONEROSO FRA ATLETI E CLUB. – 3. L’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE NELLO SPORT: IL C.D. PROCURATORE SPORTIVO NEL DIRITTO DEGLI STATI DELL’UNIONE EUROPEA. – II. ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE NELLE CATEGORIE INFERIORI. – 1. IL “PROCURATORE-DIRIGENTE”. – 2. IL “PROCURATORE” CHE “INVESTE NELL’ACQUISTO DEL CARTELLINO”. – 3. IL “PROCURATORE-MEDIATORE”. – III. CONCLUSIONI.

I. PROFILI INTRODUTTIVI.

L’analisi delle molteplici problematiche connesse all’attività di intermediazione nei rapporti fra club sportivi e atleti militanti in categorie definite dilettantistiche richiede qualche preliminare considerazione in merito alla corretta individuazione delle fonti normative e regolamentari applicabili alle concrete fattispecie.

In letteratura, tuttavia, molti studi dimostrano scarsa attenzione alla natura e alla portata delle regole endoassociative poste dagli enti di governo dello sport; spesso si dà per presupposto, erroneamente, che tali regole siano *in ogni caso* la fonte di regolamentazione esclusiva dei singoli rapporti. Sono rare, invece, considerazioni in ordine alla loro previa valutazione di conformità alle norme dell’ordinamento generale. Questo atteggiamento può dipendere, come si avrà modo di analizzare, dall’inesatta comprensione del principio di specificità dello sport¹, sancito dall’art. 165 TFUE, e/o dal non condivisibile utilizzo delle teorie della pluralità degli ordinamenti², al fine di spiegare giuridicamente il fenomeno sportivo³.

¹ Sul principio di specificità cfr. DI NELLA, L.: “Le federazioni sportive nazionali dopo la riforma”, *Rivista di Diritto Sportivo* (2000), p. 53 ss.; ID., “Lo sport. Profili teorici e metodologici”, in AA.VV. *Manuale di diritto dello sport* (a cura di L. DI NELLA). Napoli (2010): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 54 ss.; ID., “Lo sport nel diritto primario dell’unione europea: il nuovo quadro normativo del fenomeno sportivo”, *www.giustiziasportiva.it* (2010), f. 3.

² Sulle teorie pluralistico-ordinamentali, seppure con diverse argomentazioni e prospettive, v. ROMANO, SANTI: *L’ordinamento giuridico*. Pisa (1917): Mariotti, p. 93 ss.; CAMMARATA, A.E.: “Il concetto del diritto e la pluralità degli ordinamenti giuridici”, in ID.: *Formalismo e sapere giuridico*. Studi. Milano (1963): Giuffrè, p. 185 ss.; CAPOGRASSI, C.: “Alcune osservazioni sopra le molteplicità degli ordinamenti giuridici”, *Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto* (1935), p. 9 ss.; PICCARDI, L.: “La pluralità degli ordinamenti giuridici ed il concetto di rinvio”, in AA.VV. *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*. Padova (1940),

Sembra opportuno un diverso approccio metodologico. Ciò, da un lato, consentirà di individuare – seppure in modo sintetico e limitatamente a taluni aspetti rilevanti – la corretta disciplina dei rapporti riscontrabili fra club, atleti e federazioni, nelle categorie inferiori; dall'altro, permetterà di chiarire cosa s'intende per "attività di intermediazione" in questo settore, sí da delineare i tratti peculiari della "professione" di "procuratore sportivo".

1. Fenomeno sportivo e unitarietà dell'ordinamento giuridico: approccio metodologico.

Il fenomeno sportivo, come noto, è governato da numerosi enti (Comitato Olimpico Internazionale, Comitati Olimpici Nazionali, Federazioni Sportive Internazionali, Continentali, Nazionali, spesso articolate, al loro interno in Leghe o Delegazioni Territoriali) dotati di potestà regolamentare; tali enti, in ragione delle loro specifiche competenze, sono in grado di emanare regole endoassociative, (potenzialmente) vincolanti per le persone fisiche tesserate (atleti, tecnici, dirigenti etc.) e i club affiliati. La disciplina endoassociativa è sviluppata in modo capillare e include numerosissimi aspetti connessi all'esercizio della pratica sportiva; essa prevede, addirittura, complessi sistemi di giustizia privata, per risolvere celermente e con la dovuta competenza le controversie che sorgono fra i soggetti coinvolti.

Le caratteristiche di questo articolato insieme di regole hanno indotto alcuni autorevoli Maestri⁴ a considerare il fenomeno sportivo un paradigmatico

Cedam, I, p. 249 ss.; ROMANO, SALV.: *Autonomia privata*. Milano (1957): Giuffrè, *passim*; CESARINI SFORZA, W.: *Il diritto dei privati*. Milano (rist. 1963), Giuffrè, *passim*; MODUGNO, F.: "Pluralità degli ordinamenti", in Enciclopedia del diritto. Milano (1985): Giuffrè, vol. XXXIV, p. 32 ss.; LATTY, F.: *La lex sportiva. Recherche sur le droit transnational*. Leiden-Boston (2007): Martinus Nijhoff Publishers, spec. p. 50 ss.

³ L'utilizzo delle teorie della pluralità degli ordinamenti è stato di recente messo in discussione da una diversa lettura del fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico, unitariamente inteso alla luce del dettato costituzionale e composto da un pluralità di fonti. In tal senso, per tutti, DI NELLA, L.: *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*. Napoli (1999): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 83 ss.; FEMIA, P.: "Due in uno. La prestazione sportiva tra pluralità e unitarietà della qualificazione", in AA.VV. *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico. Atti del 3° Convegno nazionale della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile*. Napoli (2009): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 235 ss., spec. 282 s.; PERLINGIERI, P.: "Riflessioni conclusive", *ivi*, p. 715 ss. Sull'unitarietà dell'ordinamento, in generale, ID.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*. 3ª ed., Napoli (2006): Edizioni scientifiche Italiane, p. 290 ss.

⁴ V., ad esempio, CESARINI SFORZA, W.: "La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici ed il diritto sportivo", *Il Foro Italiano* (1933), parte I, colonna 1381 ss. (e *ivi* riferimenti bibliografici sugli autori che precedentemente si erano occupati dell'argomento); GIANNINI, M.S.: "Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi", *Rivista di Diritto*

esempio – forse il più calzante – di “ordinamento autonomo”, similmente agli “ordinamenti cavallereschi”, agli “ordinamenti professionali”, agli “ordinamenti religiosi”, etc. È scorretto sostenere che esista una sola teoria della pluralità degli ordinamenti; negli anni, infatti, si sono sviluppate diverse concezioni al riguardo, anche piuttosto eterogenee fra loro, nelle premesse e nelle applicazioni. Muovendo dalla comune idea, secondo la quale i privati possono spontaneamente costituire, ricorrendo certe circostanze, ordinamenti diversi da quello dello Stato, è stato talora affermato, nelle ricostruzioni più estreme, che questi “ordinamenti settoriali” o “micro ordinamenti” sarebbero, addirittura, del tutto autonomi da qualunque altra norma (in quest’ottica, si potrebbe teorizzare anche la giuridicità di “ordinamenti criminali”⁵); è stato affermato, più diffusamente, che gli “ordinamenti altri” – e, quindi, anche quello sportivo – sarebbero sì autonomi, ma non al punto da poter contrastare con quello dello Stato. Nel mezzo, numerose sono le ricostruzioni, la maggior parte delle quali applicate proprio nel settore del diritto dello sport, che hanno tentato di “graduare l’autonomia” di volta in volta attribuibile all’“ordinamento settoriale”.

Non è questa la sede per trattare dettagliatamente i fondamenti di ognuna di queste impostazioni, né di indugiare su critiche analitiche. Del resto, il contesto nel quale tali teorie nacquero e si svilupparono, circa cent’anni fa, era profondamente diverso da quello attuale; comprensibilmente, sarebbe inutile affermare, oggi, che, in quel tempo, le teorie della pluralità degli ordinamenti fossero corrette oppure no, se esse potessero ben spiegare il fenomeno sportivo nell’ordinamento giuridico ovvero se il ragionamento di fondo non fosse coerente. Il problema sta, attualmente, nell’interrogarsi sul fondamento giuridico della potestà regolamentare delle istituzioni intermedie, in generale, e, nell’economia del presente lavoro, delle istituzioni sportive. Il punto di riferimento, a tal fine, non può che essere la Carta costituzionale e i valori espressi nei principi in essa contenuti.

Ebbene, il fondamento della potestà regolamentare delle istituzioni intermedie nel sistema costituzionale è, oggi, il principio di sussidiarietà⁶;

Sportivo (1949), parte I, p. 10 s.; ID.: “Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi”, *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico* (1996), p. 671 ss.;

⁵ Si pensi agli studi di PIGLIARU, A.: *Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina*. Nuoro (2000): Il Maestrale, spec. p. 52 ss., riedizione di ID., *La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico*. Milano (1959).

⁶ Sul punto, autorevolmente, FEMIA, P.: “Due in uno”, cit., p. 293, secondo il quale, correttamente, «la sussidiarietà non rafforza affatto il modello del pluralismo degli ordinamenti, ne provoca al contrario il definitivo superamento». Cfr., altresì, DI NELLA, L.: “Le federazioni sportive”, cit., p. 70 ss.; LEPORE, A.: “Il contratto di cessione di calciatori professionisti: unità dell’ordinamento giuridico e giudizio di validità”, nota a Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., 5 marzo 2009, *Rassegna di Diritto*

quest'ultimo, per quel che interessa in questa sede, è intimamente connesso al principio di specificità dello sport, del quale si è avuto modo di accennare in precedenza: entrambi contribuiscono a spiegare il fenomeno sportivo nell'ordinamento italo-europeo. In un sistema costituzionale unitario, seppure composto da una pluralità di fonti gerarchicamente ordinate in base ai valori che s'intendono attuare, non ci può essere spazio, ad oggi, per "ordinamenti altri".

Dunque, non esiste alcun "ordinamento sportivo"!

Ciò non significa, però, che le regole endoassociative sportive siano irrilevanti. Al contrario: la singola, concreta fattispecie è disciplinata, all'un tempo, da norme (regole e principi) imposte da fonti eteronome e regole poste da fonti diverse; nel caso delle regole federali, si tratta di regole endoassociative poste da enti privati e, dunque, aventi natura negoziale. Il principio di specificità dello sport e quello di sussidiarietà costituiscono, oltre che il *fondamento*, anche il *limite* della potestà regolamentare delle istituzioni intermedie: in linea generale, in tanto una regola sportiva è valida e vincolante, in quanto essa costituisce attuazione dei valori espressi dai principi di sussidiarietà e di specificità dello sport. Una regola sportiva, ad esempio, la quale ponga un divieto irragionevole per un atleta o per un club, non può concorrere fra le fonti di regolamentazione del concreto rapporto: essa è invalida e, quindi, inapplicabile. L'irragionevolezza va valutata caso per caso; essa dipende dalla concreta inidoneità della regola endoassociativa ad attuare quei valori, i quali giustificano l'attribuzione della potestà regolamentare all'istituzione intermedia che l'ha emanata. Fra questi valori, *in primis* vi è la realizzazione della persona-atleta, tramite la fisiologica organizzazione delle attività sportive: ogni regola posta dagli enti sportivi dev'essere, dunque, funzionale a questa primaria esigenza.

Nell'individuazione del regolamento del caso concreto, i primi, imprescindibili quesiti che deve porsi il giurista, allorché analizza fattispecie che coinvolgono regole endoassociative, sono: "la regola sportiva che consente (o vieta) un certo comportamento è valida? Essa è conforme a regole e principi sovraordinati dell'ordinamento? Essa è coerente con i valori che giustificano l'attribuzione della potestà regolamentare all'ente che l'ha emanata?" Solamente nel caso in cui la risposta a questi quesiti dovesse essere affermativa, quella regola sportiva, specificamente analizzata, potrà essere ritenuta idonea a vincolare i soggetti che l'hanno convenzionalmente accettata.

ed Economia dello Sport (2011), spec. p. 183; MANCINI, M.: *Attività sportive "ufficiali", intervento pubblico e sussidiarietà*. Padova (2012): Cedam, spec. p. 76 ss.

2. Il fenomeno sportivo nelle categorie inferiori: ammissibilità di contratti a titolo oneroso fra atleti e club.

Non è possibile, in questa sede, indugiare su riflessioni che dimostrino le dimensioni raggiunte dal fenomeno sportivo nell'attuale contesto socio-economico. Del resto, si tratta di aspetti facilmente intuibili, allorché si pensi a manifestazioni quali Giochi Olimpici ovvero Campionati Mondiali e Continentali, soprattutto in certi sport, o eventi i quali, per un motivo o per l'altro, attraggono l'attenzione di milioni di spettatori in ogni parte del mondo. Se ciò accade nei livelli di vertice, nell'ambito del c.d. mercato delle *star*, non si creda che il medesimo interesse non si riscontri pure nelle categorie inferiori. Anche a questi livelli esiste una regolamentazione capillare posta dagli enti di governo dello sport. In alcune esperienze, per altro, il fenomeno è stato disciplinato anche a livello normativo, per lo più nell'ambito di atti normativi disciplinanti il professionismo sportivo, i quali, *a contrario*, normano anche il dilettantismo⁷.

Numerosi sono gli aspetti rilevanti; particolarmente utili per il presente lavoro, tuttavia, paiono alcune notazioni in tema di ammissibilità di contratti a titolo oneroso fra atleti e club, conclusi nell'ambito di categorie inferiori, nei quali il corrispettivo supera il mero rimborso delle spese sostenute.

In linea di massima, è comune l'idea che nel settore del dilettantismo non vi possa essere remunerazione per l'attività prestata dagli atleti; ciò è previsto, molto spesso, anche dalle regole federali. In Italia, ad esempio, l'art. 94 delle "Norme Organizzative Interne" della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) vieta la conclusione di contratti a titolo oneroso, là dove il club milita in categorie che la stessa F.I.G.C. definisce, aprioristicamente, "dilettantistiche"; eventuali violazioni possono determinare sanzioni a carico di atleti, club e dirigenti. Analogamente si prevede nei regolamenti di altre federazioni.

Tali regole, si ritiene, costituiscono attuazione dei valori del c.d. Olimpismo⁸; esse, però, si pongono in contrasto, certamente, con i principi posti dal

⁷ Si pensi, ad esempio, alla l. 23 marzo 1981, n. 81, in Italia; alla *Loi* 24 febbraio 1978, in combinazione con l'*Arrêté Royal* del 27 maggio 1974, in Belgio; al *Real Decreto* 26 giugno 1985, n. 1006, e alle diverse *Leyes del Deporte* emanate nelle Comunità Autonome, in Spagna. Su questi aspetti cfr. INDRACCOLO, E.: "L'organizzazione sportiva negli Stati europei a noi confinanti: aspetti normativi", *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport* (2013), p. 290 ss.

⁸ Cfr. DE COUBERTIN, P.: *Olympism: selected writings*. Editing Director: R. Müller, Lausanne (2000): International Olympic Committee, *passim*. ID., *Memorie olimpiche* (1931). Trad. it. di M.L. Frasca, (a cura di R. FRASCA), Milano (2003): Oscar Mondadori, p. 95, afferma che lo sport è religione, con tanto di dogmi, chiesa e culto, e soprattutto «sentimento religioso»;

Costituente italiano in materia di tutela del lavoro e di iniziativa economica privata, oltre a violare palesemente, in molti casi, il principio di uguaglianza. Su quest'ultimo aspetto, si consideri che la F.I.G.C., ad esempio, non ammette mai il professionismo nel calcio femminile, neppure nelle categorie di vertice. Alle calciatrici, per il solo fatto di essere donne, la F.I.G.C. nega la possibilità di concludere contratti di lavoro sportivo; la stessa preclusione vale per i calciatori che, per un motivo o per un altro, non possono o non vogliono giocare nelle categorie aprioristicamente definite "professionistiche", anche qualora vi fosse un club disposto a corrispondere loro un salario. Si pensi all'atleta, il quale, a causa di un grave infortunio, non sia più in grado di competere nelle categorie di vertice e, cionondimeno, desideri comunque fare dello sport la propria professione, col consenso di un club datore di lavoro, in categorie più consone al suo stato di salute.

È evidente che non esiste un ragionevole motivo, il quale giustifichi simili discriminazioni; i c.dd. valori ideali dello sport – l'attualità dei quali, per altro, è tutta da dimostrare – non potrebbero comunque giustificare la lesione di interessi costituzionalmente protetti. Per altro, la funzione sociale ed educativa dello sport non viene meno, senza dubbio, in ipotesi di remunerazione dell'attività svolta dall'atleta; analogamente, reputare il pagamento degli atleti non conforme alla reale natura dello sport, secondo quanto affermato circa un secolo fa dal barone Pierre de Coubertin, è frutto di una visione del lavoro ancorata a ideologie ampiamente superate. Ciò che più conta da un punto di vista normativo: dell'Olimpismo, a quanto consta, non v'è traccia nella Carta costituzionale di nessuno Stato moderno⁹. In sintesi: nulla vieta a un club sportivo di adottare una politica (forse eticamente meritoria), che si fondi sulla gratuità delle prestazioni offerte dagli atleti; non è, però, giuridicamente lecito che le federazioni *impongano* tale gratuità, anche nelle categorie inferiori.

La conseguenza di tali riflessioni è che la regola sportiva, la quale vieti contratti a titolo oneroso fra atleti e club, in qualunque categoria, è invalida (così come la regola, strettamente connessa, che prevede sanzioni in caso di inadempimenti)¹⁰. Il contratto a titolo oneroso fra atleta e club militante in

sembrerebbe «infantile collegare tutto ciò al fatto che un atleta possa aver ricevuto un pezzo da cento».

⁹ Del resto, l'idea che i professionisti dovessero essere "banditi" dai Giochi Olimpici è venuta meno – si ritiene comunemente – già dai Giochi di Barcellona del 1992. Per una prima analisi delle discriminatorie regole endoassociative che esclusero famosi atleti, come Ingemar Stenmark, dai Giochi di Sarajevo del 1984, cfr. NAFZIGER J.A.R., *International Sports Law*. New York (1988): Transnational Publishers, p. 145 ss.

¹⁰ In senso diverso, RIPA, L.: "Gli accordi economici nel calcio dilettantistico del terzo millennio", *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport* (2014), pp. 60 ss., spec. 89 ss., muovendo dall'analisi degli obiettivi socio-pedagogici che tradizionalmente caratterizzano il

categorie definite dilettantistiche (che sarebbe nullo, se si applicassero le invalide regole federali) è, quindi, valido ed efficace. Solamente nel caso in cui, a prescindere dalla categoria, non vi siano accordi economici fra atleta e club, allora potrà ben parlarsi di “dilettantismo” *strictu sensu*. In altre esperienze, del resto, la regolamentazione federale è diversamente congegnata, nel rispetto di norme statali ed europee di livello sovraordinato. In Germania e in Belgio, ad esempio, la disciplina non dipende dalla qualificazione *ex ante* della categoria come dilettantistica o professionistica, effettuata dalla federazione; al contrario, la qualificazione del rapporto dipende dall’analisi *ex post* delle singole previsioni contrattuali, negoziate fra club e atleta¹¹.

3. L’attività di intermediazione nello sport: il c.d. procuratore sportivo nel diritto degli Stati dell’Unione Europea.

I notevoli risvolti economici raggiunti nel c.d. sport postmoderno¹² hanno determinato lo sviluppo di una nuova figura professionale, dai caratteri del tutto peculiari; essa si affianca all’atleta e alle società nel compimento delle attività necessarie alla stipula dei contratti di lavoro sportivo, nonché di altri contratti, comunque riconducibili all’attività dell’atleta (si pensi, ad esempio, ai contratti di cessione dei diritti d’immagine). La pratica esigenza di avvantaggiarsi delle prestazioni di un soggetto particolarmente competente nel settore del diritto e dell’economia dello sport e, all’un tempo, in grado di creare e curare relazioni fra atleti e imprese operanti, direttamente o indirettamente, nel mondo dello sport, ha determinato la nascita e l’evoluzione della figura del c.d. procuratore sportivo¹³. A livello

dilettantismo, nonché da considerazioni sulle funzioni del fenomeno sportivo riconosciute, a più riprese, anche a livello normativo europeo, orienta la propria indagine verso la ricerca di un «antidoto che repentinamente reprime il fenomeno delle intese economiche vietate» dalle regole endoassociative. Che i contratti a titolo oneroso fra atleti e sodalizi compromettano la realizzazione della funzione educativa dello sport, a ben guardare, è circostanza tutta da dimostrare. Al contrario: specie a livello giovanile, l’esercizio dell’attività sportiva può assolvere anche alla funzione di introdurre l’atleta nel mercato del lavoro; più in generale, l’educazione al lavoro è obiettivo che, certamente, si giustappone agli altri perseguiti dal legislatore italiano ed europeo, nella disciplina del fenomeno in analisi.

¹¹ Sia consentito, ancora, il rinvio a INDRACCOLO, E.: “L’organizzazione sportiva”, cit., pp. 292 ss. e 307 ss., ed *ivi* ulteriore bibliografia.

¹² DI NELLA, L.: “Le federazioni sportive”, cit., p. 67 s.

¹³ BRANCO MARTINS, R. e PARRISH, R.: “Players’ agents”, in AA.VV. Handbook on International Sports Law (a cura di J.A.R. NAFZIGER e S.F. ROSS). Cheltenham-Northampton (2011): Edward Elgar, p. 545 ss. Per un’analisi della figura in questione nel sistema tedesco, particolarmente attenta ai possibili conflitti di interessi tra *Manager* e assistito, KRETSCHMER, B. e KARAKAYA, I.: “Der Sportler und sein Manager: Eine

endoassociativo, tale figura è variamente disciplinata, secondo le scelte operate dalle singole federazioni¹⁴; nel calcio, il nuovo Regolamento F.I.F.A.¹⁵ (*Regulations on Working with Intermediaries*), entrato in vigore il 1° aprile 2015, ha imposto alle federazioni nazionali una sostanziale revisione dei regolamenti interni, improntata, fra l'altro, a una *ratio* – almeno così sembrerebbe – di “liberalizzazione” dell'attività. La F.I.G.C. ha recepito le indicazioni della F.I.F.A. e ha emanato, con C.U. 26 marzo 2015, n. 190/A, il nuovo “Regolamento Procuratori Sportivi” (anch'esso in vigore dal 1° aprile 2015)¹⁶, che sostituisce il previgente “Regolamento Agenti dei Calciatori”.

Come testé accennato, si tratta di una figura professionale *sui generis*, dacché presenta tratti assimilabili a diverse fattispecie tradizionalmente conosciute nel diritto civile¹⁷; ciò non consente, tuttavia, la riconduzione, con valenza

sittenwidrige Rechtsbeziehung?”, *Zeitschrift für Sport und Recht (SpuRt)* (2004), p. 45 ss.; più di recente, STOPPER, M., “Spielervermittlung”, in AA.VV. *Handbuch Fußball-Recht* (a cura di M. STOPPER e G. LENTZE). Berlin (2012): Erich Schmidt Verlag, p. 593 ss. In giurisprudenza, da ultimo, LG Frankfurt am Main, 29 aprile 2015, Az. 2-06 O 142/15, in *www.openjur.de* (2015), n. 9766. Nell'ordinamento belga v., per tutti, VANDEN EYNDE, J.: “L'agent de sportifs”, in AA.VV. *Quelques questions d'actualité in droit du sport*. Bruxelles (2006): Éditions du Jeune Barreau de Bruxelles, p. 143 ss.

¹⁴ V., ad esempio, per il pugilato, BORRIONE, G.: “Osservazioni sul contratto di procura sportiva nel pugilato professionistico”, *Rivista di Diritto Sportivo* (1999), p. 646 ss.

¹⁵ Per una prima analisi della nuova disciplina endoassociativa cfr. ANTIGNANI, F.: “Gli intermediari: ruolo e portata nella regolamentazione calcistica internazionale”, *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport* (2014), f. 2, p. 13 ss.

¹⁶ La nuova disciplina non sembra essere stata accolta favorevolmente dagli operatori del settore: la I.A.F.A. – Italian Association of Football Agents – ha recentemente impugnato di fronte al T.A.R. Lazio, con ricorso n. 6246 del 2015 (in *www.giustizia-amministrativa.it*), il nuovo Regolamento della F.I.G.C. L'udienza per la discussione della domanda cautelare per la sospensione dell'efficacia si terrà il 25 giugno 2015.

¹⁷ Nella dottrina italiana, su diverse posizioni, CIANCI, A.G.: “Intermediazione nel trasferimento di calciatori, obblighi dell'agente e disciplina della concorrenza”, *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata* (2006), parte II, p. 642 ss.; LUBRANO, E.: *L'ordinamento giuridico del giuoco del calcio*. Roma (2004): Istituto Editoriale Regioni Italiane, p. 214; SANINO, M. e VERDE, F.: *Il diritto sportivo*. 3ª ed., Padova (2011): Cedam, p. 107; STELLA RICHTER jr., M.: “L'agente di calciatori: natura e ragioni”, in *Calcio professionistico e diritto* (a cura di I. DEMURO e T.E. FROSINI). Milano (2009): Giuffrè, p. 113 ss.; MIRANDA, L.: “Intermediazione di manodopera e agenzia sportiva: un rapporto controverso”, *Giurisprudenza del Lavoro* (2006), p. 653 ss.; PASQUALIN, C.: “Lo «svincolo» degli atleti professionisti e la loro rappresentanza: verso la creazione di una categoria di mediatori ufficiali?”, *Rivista di diritto sportivo* (1985), p. 183 ss.; DI FRANCESCO, M.: *Il ruolo dell'agente di calciatori tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*. Bari (2007): Cacucci, p. 75 ss.; MANZARI, F.: “La disciplina civilistica: mediazione, agenzia, rappresentanza e mandato”, in AA.VV. *L'agente sportivo. Analisi giuridica e prospettive di riforma* (a cura di P. AMATO e M. COLUCCI). Bracciano (2011): Sports Law and Policy Centre, p. 77 ss.; MORO, P.: “La figura dell'agente sportivo alla luce del diritto del lavoro interno e comunitario”, *ivi*, p. 97; VIDIRI, G.: “Il mandato stipulato tra agente e calciatore: contratto (normativo) misto a formazione giurisprudenziale?”, nota a Cass., 20 settembre 2012, n. 15934, *Giustizia Civile* (2013), parte

nunc et semper, entro qualche tipo legislativamente predeterminato (contratto di agenzia, di mandato, di mediazione, di prestazione d'opera intellettuale, contratto atipico, etc.). Il quadro normativo e regolamentare che governa la materia è complesso ed in continua evoluzione, ove si considerino le numerose modifiche, negli anni, dei regolamenti delle principali federazioni nazionali e sovranazionali¹⁸. La ricostruzione della disciplina applicabile ai singoli rapporti dipende, quindi, da un'accurata indagine delle varie fonti che concorrono alla regolamentazione delle diverse fattispecie, sulla base delle considerazioni sopra esposte relativamente al corretto approccio metodologico da seguire. Il nuovo Regolamento Procuratori Sportivi della F.I.G.C. qualifica come "Contratto di Rappresentanza" il contratto con il quale l'atleta o il club conferiscono l'incarico al procuratore. La terminologia, com'è palese, è atecnica. Il giudice chiamato a decidere di un'eventuale controversia dovrà prescindere dal *nomen iuris* indicato nella fonte privata e sarà tenuto a riqualificare la fattispecie, sulla base della corretta individuazione della sintesi degli effetti essenziali prodotti in concreto dal singolo contratto.

Le questioni problematiche sulla figura del procuratore sportivo sono ulteriormente complicate dalla circostanza che i soggetti che esercitano tale "professione" sono, molto spesso, iscritti anche all'Albo degli Avvocati ovvero ad altro Ordine professionale. La "doppia qualifica" di avvocato (o, ad esempio, dottore commercialista) e procuratore sportivo determina la contestuale applicabilità, almeno in astratto, di regole endoassociative emanate da enti privati diversi; segnatamente, dall'Ordine degli Avvocati o da altro Ordine professionale e dalle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali di competenza (ad esempio, nel calcio, la F.I.G.C., l'U.E.F.A. e la F.I.F.A.). Là dove tali disposizioni fossero fra loro compatibili – oltre che coerenti con l'intero sistema ordinamentale – poche difficoltà avrebbe

I, p. 1813 ss.; BORRIONE, G.: "Osservazioni sul contratto di procura sportiva nel pugilato professionistico", cit., p. 652; MENNEA, P.P.: "Il procuratore sportivo di calcio e le figure giuridiche ad esso assimilate", *Impresa* (1995), p. 283 ss.

¹⁸ Anche il previgente "Regolamento agenti di calciatori", emanato dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale del 3 marzo 2011, n. 142/A, era stato oggetto, negli anni, di acce dispute di fronte ai giudici a all'AGCM e, per ciò, esso aveva subito numerose modifiche. Si pensi, fra l'altro, a TAR Lazio, 11 novembre 2010, n. 33427, *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport* (2012), p. 451 ss., con nota di CERBARA, A.: "Agente di calciatori, libertà economiche, clausola compromissoria e poteri regolamentari della FIGC", e, con ancora maggior vigore, TAR Lazio, 16 dicembre 1999, n. 3925, in *I Tribunali Amministrativi Regionali* (2000), parte I, p. 63 ss.; AGCM, provv. 24 maggio 2006, n. 15477, in www.agcm.it. In argomento cfr. GULLO, D.: "Le regolamentazioni applicabili agli agenti dei calciatori alla luce del diritto della concorrenza", in AA.VV. *L'agente sportivo*, cit., p. 35 ss. L'attività dei "procuratori sportivi" è stata posta in discussione, per altro, in seguito al celeberrimo scandalo di "calciopoli" del 2006, anche dai vertici federali che avevano preso le redini della precedente amministrazione del calcio.

l'interprete nel ricomporre la disciplina applicabile; spesso si assiste, tuttavia, a un conflitto fra regole private e la soluzione delle conseguenti problematiche non può dipendere che dalla corretta interpretazione alla luce del principio di sussidiarietà. La Corte di Cassazione italiana, malgrado abbia recentemente deciso un'annosa questione relativa alla presunta invalidità di un contratto fra agente sportivo/avvocato e calciatore, non ha affatto preso posizione sulle problematiche relative al conflitto fra fonti regolamentari private, dal momento che non sembra aver colto l'importanza della questione, anche – e soprattutto – sul piano applicativo¹⁹.

Per poter correttamente intendere le disposizioni endoassociative coinvolte nei diversi casi che si analizzeranno, indispensabile è la descrizione dei principi, già espressi a livello europeo dal Tribunale di Primo Grado della CE (c.d. caso Piau)²⁰, che gli enti sportivi non possono in alcun caso violare nella regolamentazione dell'attività dei procuratori.

Benché la giurisprudenza europea si sia pronunciata sulla potestà regolamentare specificamente della F.I.F.A. in materia di disciplina dell'attività dei procuratori, le considerazioni svolte dai giudici valgono, com'è ovvio, anche per le Federazioni Sportive Nazionali. Gli argomenti espressi, per altro, sono perfettamente coerenti con i numerosi precedenti della Corte di Giustizia in tema di rapporto fra regole federali e ordinamento generale²¹. In primo luogo, rileva il Tribunale, tali regolamenti sono adottati dalle federazioni «*motu proprio* e non in virtù di poteri normativi che le sarebbero stati delegati dalle autorità pubbliche per esercitare un compito riconosciuto di interesse generale riguardante l'attività sportiva. Tale regolamento non si giustifica neppure con la libertà di organizzazione interna delle associazioni sportive» (punto 74). Vieppiù: con specifico riguardo all'indagine sulla natura del Regolamento Agenti dei Calciatori, nella versione all'epoca vigente, si specifica che esso «non ha un oggetto sportivo bensì

¹⁹ Cass., 20 settembre 2012, n. 15934, *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport* (2014), p. 911 ss., con nota fortemente critica INDRACCOLO, E.: “Violazione di regole endoassociative e responsabilità professionale”.

²⁰ Trib. Primo grado CE, Sez. VI, 26 gennaio 2005, T-193/02, Piau c. Commissione, *Guida al Diritto*, 2005, fascicolo 2, p. 63 ss., con nota di CASTELLANETA, M.: “Gli evidenti aspetti economici dello sport sottopongono il settore a regole comunitarie”. In argomento, per approfondite riflessioni, cfr. DI NELLA, L.: “Potere regolamentare della F.I.F.A. e attività degli agenti di calciatori”, *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport* (2008), p. 50 ss., e in ID., *Sport e mercato: metodo, modelli, problemi*. Napoli (2010): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 81 ss.

²¹ Oltre ai casi “Walgrave e Koch”, “Donà e Mantero”, “Heylens”, “Bosman”, “Deliège”, “Lehtonen”, “Simutenkov” e “Meca-Medina”, cfr., da ultimo, Corte Giust., 16 marzo 2010, n. 325/08, Olympique Lyonnais SASP c. Bernard, *Il Foro Italiano* (2010), parte IV, colonna 506 ss., sulla quale v. INDRACCOLO, E.: “L'indennità di formazione degli atleti nell'ordinamento italo-comunitario”, *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport* (2011), p. 237 ss.

disciplina un'attività economica periferica all'attività sportiva in questione e tocca libertà fondamentali». Alla luce di questo, «c'è effettivamente da interrogarsi sulla compatibilità del potere normativo che si autoattribuisce un'organizzazione privata come la FIFA, il cui scopo statutario preminente è la promozione del calcio [...], con i principi comuni agli Stati membri sui quali si fonda l'Unione europea» (punto 76, il corsivo è nostro). Emerge da subito l'orientamento, assolutamente condivisibile, che pone le regole endoassociative a un livello subordinato rispetto ai principi dell'ordinamento generale. Per altro, si sottolinea come i regolamenti federali che disciplinano la "professione" del procuratore (o dell'intermediario, se si preferisce utilizzare la terminologia oggi adottata dal Regolamento F.I.F.A.), a differenza di altri regolamenti endoassociativi, non sono affatto destinati a ordinare attività che si esauriscono esclusivamente nel settore sportivo²².

Ancora con maggior vigore, al punto 77, si sottolinea come «il principio medesimo della regolamentazione di un'attività economica non concernente né le peculiarità del mondo dello sport, né la libertà di organizzazione interna delle associazioni sportive, da parte di un organismo di diritto che non ha ricevuto nessuna delega in tal senso dall'autorità pubblica, come appunto è la FIFA, non può essere *prima facie* ritenuto compatibile con il diritto comunitario, visto che è questione segnatamente di rispettare libertà civili ed economiche». La decisione, poi, analizza le censure alle singole disposizioni contenute nel regolamento oggetto di analisi e si pronuncia, di volta in volta, argomentando sulla loro conformità o no con i principi dell'ordinamento generale.

In sintesi, in tanto una regola endoassociativa è fonte di diritto in virtù del principio di sussidiarietà, in quanto essa non contrasta con i principi fondanti l'ordinamento generale entro il quale s'inserisce. La mera circostanza che gli enti sportivi abbiano modificato i propri regolamenti non esime il giurista dallo svolgere, di volta in volta, il sempre doveroso giudizio di conformità della disciplina endoassociativa con l'ordinamento generale; in caso di esito negativo di tale giudizio, la regola illegittima non può che essere disapplicata.

²² Questo sarebbe già sufficiente a smentire il principio di diritto enunciato da Cass., 20 settembre 2012, n. 15934, cit., nella parte in cui fa discendere la non meritevolezza del contratto fra agente/avvocato e atleta dalla sua inidoneità a spiegare i propri effetti nel solo ambito del c.d. ordinamento sportivo.

II. ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE NELLE CATEGORIE INFERIORI.

Non è infrequente che, anche nelle categorie inferiori, c.dd. “procuratori sportivi” s’intromettano nei rapporti fra atleti e sodalizi, promettendo, verso corrispettivo, prestazioni analoghe o identiche a quelle offerte secondo quanto disciplinato dai regolamenti federali nei settori professionistici; per altro, talora nel calcio capita che costoro operino, all’un tempo, in favore sia di atleti di alto livello, sia di atleti militanti in categorie inferiori.

La prassi degli operatori del settore dimostra che questa attività è svolta, in concreto, attraverso svariate modalità, sulle quali si avrà modo di tornare in séguito; certamente, nessuna di queste è presa in considerazione dalla disciplina endoassociativa sportiva, almeno in Italia. Al contrario, malgrado non esista piú, oggi²³, uno specifico divieto in tal senso posto dalle regole federali, da una lettura complessiva del “Regolamento Agenti dei Calciatori” della F.I.G.C. (di séguito, piú semplicemente, “Regolamento”) emerge il disfavore con il quale sono viste tali forme di interposizione. In particolare, l’art. 1 del Regolamento, nell’individuare l’ambito di applicazione soggettivo, richiama esclusivamente i concetti di “calciatore” e “Club” professionisti. Nella nuova versione del Regolamento, non v’è piú menzione alle limitazioni precedentemente previste in caso di conferimento dell’incarico da parte di atleta minore d’età. Fermo restando che in tal caso, ovviamente, il contratto dev’essere sottoscritto dal rappresentante legale (né sarebbe stata ammissibile una previsione differente), non è piú previsto che tale incarico cessi «di avere effetti, senza alcun diritto per l’Agente, qualora entro il termine di centoventi giorni dalla data di deposito o di invio con lettera raccomandata a.r. dell’incarico presso la segreteria della Commissione Agenti, il calciatore non stipuli effettivamente un contratto di prestazione sportiva come professionista con una società» (art. 23, Regolamento previgente). È venuta meno anche la disposizione successiva del vecchio art. 23, secondo la quale «l’incarico ad un agente può essere conferito solo dal momento in cui il minore può tesserarsi con una società come professionista, secondo le regole stabilite dalla F.I.G.C. (...)». Con riferimento al compenso per il procuratore, al punto 6.4 si prevede che «nessun corrispettivo è dovuto al Procuratore Sportivo da un Calciatore che sottoscriva un contratto ai minimi federali, né

²³ Prima del 2011 era esplicitamente posto il divieto, all’art. 12 del Regolamento allora in vigore, di svolgere l’attività di procuratore «a favore e/o nell’interesse di calciatori giovani di serie o non professionisti, a meno che la stessa, in previsione del cambiamento di status, sia diretta esclusivamente alla regolamentazione economica dei rapporti di prestazione sportiva e venga svolta, tassativamente, non prima della stagione sportiva avente inizio nell’anno in cui il calciatore compie anagraficamente il diciannovesimo anno di età».

da un Club nel caso in cui il Contratto di Rappresentanza sia relativo al tesseramento di un calciatore non professionista».

La configurabilità, in astratto, del “procuratore dei dilettanti” non può essere esclusa solamente per la circostanza che, da un’interpretazione complessiva delle regole federali²⁴, si evince un atteggiamento ostile da parte delle federazioni. Del resto, come già accennato, la fonte privata di regolamentazione dei rapporti non prevede più un esplicito divieto in tal senso; anzi, oggi il Regolamento federale si limita ad escludere il corrispettivo per il procuratore, il quale abbia assistito un calciatore militante in categorie inferiori: forse chi ha redatto il Regolamento immaginava un “Contratto di Rappresentanza” con il dilettante, valido ma a titolo gratuito. Non rileva: coerentemente col metodo che s’intende proporre, la regolamentazione sportiva dev’essere valutata senza esaltarne irragionevolmente la *vis* normativa. La disciplina endoassociativa rappresenta certamente una delle fonti di regolamentazione dei rapporti – probabilmente la più importante per specificità – nonché un imprescindibile parametro di valutazione per l’interprete; la sua natura di fonte negoziale, tuttavia, la colloca in posizione subordinata rispetto a regole e principi dell’ordinamento generale. Sì che, anche nel caso dei “procuratori dei dilettanti”, l’eventuale illiceità della condotta dei soggetti coinvolti dev’essere non dev’essere riscontrata in un – esplicito o implicito – divieto (la legittimità del quale, per altro, non potrebbe essere mai data per scontata) previsto dalla disciplina sportiva; al contrario, occorrerà verificare se vi sia stata una violazione di regole e principi imposti dall’ordinamento generale.

Com’è ovvio, nulla vieta a un atleta, ancorché dilettante, di farsi tutelare da un avvocato, il quale gli fornisca assistenza legale per la regolamentazione dei rapporti, anche di natura economica e di fonte negoziale, col sodalizio sportivo di appartenenza; neppure sarebbe da escludere che egli si rivolga a un altro professionista, ad esempio un dottore commercialista, o ad altra persona di fiducia, al fine di farsi rappresentare nella stipula di accordi economici con il club. Del resto, non sarebbe valida – e quindi vincolante – una regola federale, la quale neghi a chi milita in categorie definite dilettantistiche tali facoltà. Un atleta militante in categorie inferiori non potrebbe invocare, dunque, l’art. 6.4 del Regolamento, per sostenere l’inesistenza del diritto al corrispettivo per l’avvocato che lo abbia assistito

²⁴ La circostanza che sia sempre necessaria un’interpretazione sistematica [su cui cfr. PERLINGIERI, P.: “L’interpretazione della legge. L’interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il broccardo *in claris non fit interpretatio*, il ruolo dell’art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell’esegesi, in *Rassegna di Diritto Civile* (1985), p. 999 ss.] non impone certamente di considerare *soltanto* le regole federali, isolatamente dalle norme dell’ordinamento nel quale esse si inseriscono.

nella stipula di un contratto col sodalizio sportivo. L'osservazione della prassi, tuttavia, dimostra che, molto spesso, si verificano situazioni ben diverse da quelle testé prospettate: altro è l'esercizio di una professione intellettuale, altro l'attività di "procacciatore di affari", caratterizzante la figura del procuratore sportivo. Le attività di interposizione si concretizzano in diverse tipologie, che saranno dettagliatamente analizzate.

1. Il "procuratore-dirigente".

Una prima "categoria" di "procuratori dei dilettanti" si può riscontrare in quei soggetti (c.dd. dirigenti), legati a un sodalizio sportivo da un vincolo associativo, da un rapporto di lavoro subordinato o da altro rapporto di collaborazione di diversa natura, i quali, in ragione della loro reale o presunta competenza tecnica, propongono ai club gli atleti da loro "assistiti". Com'è facilmente intuibile, in tal caso questi soggetti agiscono dietro incarico preventivamente rilasciato dall'atleta e il corrispettivo è solitamente fissato in una percentuale sul corrispettivo (sia esso realmente un "rimborso spese" o una vera e propria retribuzione) promesso dal club all'atleta; viene da sé che il "procuratore" si adoperi, affinché il corrispettivo sia più sostanzioso possibile. Il lucro, in tal caso, deriva non già dall'esercizio di una libera professione (sempre che il soggetto sia regolarmente iscritto all'Albo degli Avvocati o ad altro Albo professionale), ma dalla mera interposizione tra club e atleta. Risulta evidente che un comportamento del genere è censurabile sotto diversi aspetti.

Si può innanzitutto ravvisare una responsabilità contrattuale nei confronti del sodalizio sportivo, qualora si dimostri che, per interessi personali, il soggetto abbia agito, in mala fede, contro l'interesse dell'associazione. In secondo luogo, è riscontrabile un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'atleta, qualora il comportamento del procuratore abbia impedito o reso difficoltoso l'esercizio dell'attività sportiva; ciò può capitare, ad esempio, in séguito al rifiuto dell'atleta di corrispondere la percentuale ovvero di conferire l'incarico al "procuratore". La condotta potrebbe perfino risultare penalmente rilevante, anche in considerazione del fatto che il diritto al libero esercizio della pratica sportiva è riconducibile ai diritti della personalità; ciò vale, si badi, anche là dove l'atleta percepisca (in violazione di regole federali invalide per l'ordinamento generale e quindi) legittimamente emolumenti di qualsiasi entità, come corrispettivo per l'attività sportiva prestata in favore del sodalizio. Atleti e club possono essere legati, secondo i casi, da svariate tipologie di rapporti (rapporto associativo – benché ciò capiti

in ipotesi rarissime²⁵ –, contratto di lavoro subordinato, contratto di lavoro autonomo, contratto d'opera, contratto atipico di prestazione sportiva a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito): nessuna di queste, tuttavia, consente di comprimere la tutela del diritto fondamentale al libero esercizio della pratica sportiva, indiscutibilmente riconosciuto in favore della persona-atleta²⁶. La sorte del contratto eventualmente concluso, in tal caso, risentirebbe dell'illiceità penale della condotta della parte²⁷; il giusto rimedio²⁸, da individuare volta per volta, deve realizzare la miglior tutela dell'interesse maggiormente meritevole, vale a dire quello al libero esercizio della pratica sportiva. Nell'ipotesi appena delineata, più che procacciare l'affare, il "procuratore" offre alla controparte "protezione" presso un certo sodalizio, in considerazione del suo ruolo all'interno del club medesimo (di fatto, anche le scelte tecniche degli allenatori potrebbero essere influenzate dal peso assunto dal nostro "procuratore-dirigente" nelle decisioni dell'ente sportivo). La violazione di interessi sovraindividuali, costituzionalmente tutelati, è evidente.

²⁵ Si tratta, ad esempio, delle ipotesi nelle quali tutti gli atleti, o alcuni di essi, partecipano nella gestione dell'ente – direttamente ovvero tramite un'adeguata rappresentanza – e svolgono, così, un ruolo attivo nelle decisioni assunte di volta in volta. Così DI NELLA, L.: "La tutela della personalità dell'atleta nell'organizzazione sportiva", in AA.VV. Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico, cit., p. 102 ss. Dubbi analoghi, al riguardo, sono espresso anche da BUTTE, F.C.: *Das selbstgeschaffene Recht des Sports im Konflikt mit dem Geltungsanspruch des nationalen Rechts*. Baden-Baden (2010): Nomos, p. 29 s. Per una diversa prospettiva, particolarmente attenta alle diverse forme di partecipazione e ai valori coinvolti nel fenomeno sportivo, cfr. LANDI, R.: "L'attività sportiva tra idealità e lucro. Pluralità degli scopi e variabilità dei modelli associativi", *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport* (2014), p. 37 ss. DI NELLA, L.: "Le attività economiche delle federazioni sportive: problemi e prospettive", *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport* (2006), p. 64, ha anche ritenuto che «il dilettante sia un consumatore, se non risulta diversamente nel caso concreto»; su questa tematica, MEIER, P.: "Sportler als Unternehmer, Verbraucher und Kaufleute", *Zeitschrift für Sport und Recht (SpuRt)* (2012), p. 229 ss.

²⁶ Per una lettura del fenomeno sportivo, impostata proprio sulla necessità di tutela dell'atleta in quanto persona, cfr. LEPORE, A.: *Responsabilità civile e tutela della «persona-atleta»*. Napoli (2009): Edizioni Scientifiche Italiane, *passim*.

²⁷ Sui rapporti fra contratto e reato cfr. PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile*, cit., p. 54 ss.; DI AMATO, AS.: *Contratto e reato. Profili civilistici*, in *Trattato di Diritto Civile CNN*, diretto da P. Perlingieri. Napoli (2003): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 1 ss.; AA.VV. *Contratto e reato* (a cura di A. FLAMINI e L. RUGGERI). Napoli (2014), *passim*.

²⁸ Non ritiene corretto né utile individuare una "categoria" dei rimedi, costruita sul diritto positivo, PERLINGIERI, P.: "Il «giusto rimedio» nel diritto civile", *Il Giusto Processo Civile* (2011), p. 4 s., il quale propone, invece, di affrontare la problematica «in chiave funzionale, rifiutando schemi rigidi», poiché «non è l'interesse a strutturarsi attorno al rimedio, ma il rimedio a trovare modulazione in funzione degli interessi considerati dalla concreta fattispecie». Ulteriori approfondimenti in PERLINGIERI, G.: *L'inesistenza della distinzione tra regole di comportamento e di validità nel diritto italo-europeo*. Napoli (2013): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 84 ss.

Com'è agevole notare, non è dirimente, ai fini della soluzione del quesito circa la sorte dei rapporti in analisi, verificare se il “dirigente-procuratore dei dilettanti” violi oppur no le regole endoassociative, eventualmente poste in tema di repressione di condotte tenute in conflitto di interesse²⁹. L'invalidità del contratto dipende da violazioni (ben più gravi) di regole e principi imposti dall'ordinamento generale, senza che la disciplina endoassociativa sportiva possa togliere o aggiungere alcunché alle argomentazioni appena riportate.

2. Il “procuratore” che “investe nell'acquisto del cartellino”.

Un'altra tipologia di “procuratore dei dilettanti” si caratterizza per l'interferenza *ab externo* sulle vicende relative ai rapporti tra atleti e sodalizi sportivi. È molto diffusa la pratica di alcuni soggetti, legati o no ai club, i quali “investono” nell'acquisto dei “cartellini” di giovani atleti, considerati “vincolati” da invalide regole federali³⁰. Questi “procuratori” conseguono materialmente la detenzione del “cartellino” dai sodalizi sportivi, i quali millantano di esserne proprietari e pretendono per ciò un corrispettivo, per poi “rivenderlo” a terzi soggetti (tesserati, affiliati, o estranei al mondo sportivo); non è infrequente che questo genere di “procuratore dei dilettanti” conceda la detenzione del cartellino, per un periodo di tempo definito e dietro la corresponsione di un “canone”, al club interessato alla prestazione dell'atleta per una o più stagioni sportive. A prescindere dalla materiale detenzione del “cartellino”, spesso il meccanismo si verifica con la mera pretesa di una percentuale sui costi di trasferimento dell'atleta, l'entità della quale dipende dalla “quota di cartellino” in precedenza acquisita.

Si badi, l'ipotesi prospettata non riguarda solamente piccole realtà tipicamente dilettantistiche; al contrario, il fenomeno è estremamente diffuso su scala globale e si può agevolmente ricondurre alla c.d. *Third Party Ownership*

²⁹ Cfr. il punto. 3.2. del citato Regolamento Procuratori Sportivi, in virtù del quale «non possono svolgere l'attività di Procuratore Sportivo i tesserati della FIGC, dirigenti, calciatori o tecnici, e comunque tutti coloro che ricoprono cariche o abbiano rapporti professionali o di qualsiasi altro genere nell'ambito della FIGC o delle società ad essa affiliate» e, più in generale dal punto 7 in tema di conflitto di interesse.

³⁰ Si pensi, ad esempio, all'invalido comma 2 dell'art. 40, Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, presso la F.I.G.C., in virtù del quale «All'atto del tesseramento i calciatori/calciatrici “non professionisti” e i “giovani dilettanti” assumono con le società un vincolo che perdura sino alla stagione sportiva entro la quale compiranno anagraficamente il 25° anno di età. Per avvalersi del diritto di svincolo gli stessi potranno avanzare apposita istanza, anche nelle stagioni successive, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 32 *bis* delle N.O.I.F.». Analogamente dispone l'altrettanto invalido art. 32 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

– T.P.O³¹. Questa pratica, a ben vedere, è molto sviluppata, fra l'altro, nell'Europa dell'Est e in Sudamerica³², ove sono le stesse federazioni a prevedere la possibilità che persone fisiche o giuridiche siano titolari di un diritto sui cartellini. È nota, in particolare, la costituzione di veri e propri fondi di investimento privati, mirati all'acquisto (solitamente di una quota) del "cartellino" di giovani atleti promettenti: il lucro si concretizza nell'acquisizione di una percentuale sui costi dei futuri trasferimenti, "scommettendo" sull'affermarsi professionale di un atleta.

Da un punto di vista meramente economico, l'operazione sembrerebbe presentare, almeno *prima facie*, indubbi vantaggi per le parti coinvolte: maggiori *chances* per l'atleta, normalmente giovane, di affermarsi professionalmente e, più in generale, implementazione delle attività di *talent scout*, con beneficio dell'intero movimento; liquidità immediata per i club con conseguente incremento degli investimenti in atleti di valore; maggior competitività dei campionati, con tutto ciò che ne consegue in termini di rientro economico per cessione di diritti mediatici sugli eventi, *merchandising*, vendita di biglietti degli stadi etc.; potenziale lucro per gli investitori, là dove il talento dell'atleta promettente dovesse sbocciare, con eventuale distribuzione dei rischi di insuccesso su diversi patrimoni. Diritto ed economia, tuttavia, operano su piani ben distinti, seppure intimamente connessi³³; quel che più conta: non sempre la soluzione economicamente più efficiente può incontrare, per ciò soltanto, il favore dell'ordinamento giuridico. In altri termini, l'aspetto economico è di certo da considerare nell'individuazione del regolamento del caso concreto, poiché costituisce un elemento di sicura utilità per la ricostruzione della fattispecie; esso, per altro, può talora soccorrere nella ricostruzione della *ratio legis* e ciò rende imprescindibile una sua consapevole considerazione. L'analisi delle conseguenze economiche di una scelta *interpretativa*, tuttavia, non deve confondere il giurista, il compito del quale è e resta la corretta individuazione

³¹ Per un utile resoconto sulla disciplina adottata dalle varie Federazioni sportive europee in merito alla *Third Party Ownership* cfr. ABATAN, E.: "An Overview of Third Party Ownership in European Professional Football", *Sports Law Bulletin* (2012), vol. 10, p. 22 ss.; MELERO, V. e SOIRON, R.: "The dilemma of third-party ownership of football players", *ivi*, p. 42 ss.

³² Sul punto v. RECK, A.: "Third party player ownership: current trends in South America and Europe", *Sports Law Bulletin* (2012), vol. 10, p. 50 ss.

³³ Non è questa la sede per approfondire i rapporti fra diritto ed economia. Per diversi punti di vista nella dottrina italiana cfr. IRTI, N.: *L'ordine giuridico del mercato*. 5^a ed., Roma-Bari (2009); Laterza, *passim*; PERLINGIERI, P.: "Economia e diritto", in ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*. Napoli (2003): Edizioni Scientifiche Italiane, p. 274; ID., *Il diritto civile*, cit., p. 100 ss.

del regolamento del caso concreto, nel rispetto dei valori fondanti un certo sistema ordinamentale e positivizzati innanzitutto nei principi costituzionali³⁴.

Il problema, quindi, non è stabilire se sia vantaggiosa oppure no la scelta, da parte delle federazioni sportive, di consentire o proibire tali pratiche (ciò occupa, invece, l'indagine della maggior parte della letteratura che si è occupata della questione³⁵); l'interrogativo del giurista dovrebbe riguardare la conformità di tali investimenti con regole e principi dell'ordinamento giuridico³⁶. Ciò permette, per altro, di stabilire la legittimità delle regole federali che, eventualmente, consentono o vietano tali pratiche.

Nell'ordinamento giuridico italiano, l'attività in analisi non può essere ritenuta legittima; ciò non tanto per il disfavore con il quale essa è vista dalle regole federali³⁷, né per (giuridicamente evanescenti) questioni etico-sportive,

³⁴ V. PERLINGIERI, P.: "Interpretazione e sistema dei valori", *Rivista Giuridica del Molise e del Sannio* (2001), p. 86.

³⁵ Tale approccio è molto diffuso; cfr., *ex multis*, CRESPO PÉREZ, J. e WHYTE, A.: "A review of third party ownership – Where do we go from here?", *Sports Law Bulletin* (2012), vol. 10, p. 45 ss.; FERRARI, L.: "Some thoughts on Third Party Ownership", *ivi*, p. 66 ss.

³⁶ Sulla necessità di un'analisi della meritevolezza dell'interesse dedotto nel rapporto di investimento cfr. DI RAIMO, R.: "Impresa, profitto e categorie dello spirito", *Rivista di Diritto dell'Impresa* (2011), p. 610 s., nonché, specificamente sui fenomeni di *social venture capital*, sugli EuSEF e sui *social impact bond*, MIGNONE, C.: "Terzo settore e strumenti finanziari ad impatto sociale", *www.giustiziacivile.com* (2014), p. 10 ss.

³⁷ Oltre a quanto si avrà modo di indicare in séguito, relativamente alla contrarietà a regole e principi dell'ordinamento generale, rileva in questa sede anche l'art. 43, comma 2, Regolamento L.N.D., il quale vieta espressamente accordi a titolo oneroso sul trasferimento di atleti non militanti in categorie definite professionistiche. Con specifico riferimento alla *Third Party Ownership*, è opportuno citare il celebre "caso Tavez-Mascherano", nel quale la *Football Association*, nell'aprile del 2007, rilevò la non conformità alle regole federali delle operazioni economiche che portarono i calciatori al *West Ham United*. In particolare, in occasione del trasferimento il club in inglese, fra l'altro, aveva versato una somma di danaro in favore di una società collegata a un agente sportivo, la quale deteneva – secondo le regole della Confederação Brasileira de Futebol – metà del "cartellino" dei giocatori. Come rilevato, fra gli altri, da R. ANDREWS, *Third Party Ownership – Risk or Reward?*, in *Sports Law Bulletin*, 2012, 10, p. 33, l'art. 18 *bis* del Regolamento F.I.F.A. sullo *Status* e sui Trasferimenti dei Calciatori, vieta espressamente (prevedendo sanzioni per i club sportivi inadempienti) la stipula di contratti «che permettano a qualsiasi altra parte che figuri all'interno del contratto o a terzi di acquisire la capacità di influire sui rapporti di lavoro e sulle questioni relative ai trasferimenti, sulla sua autonomia sulle scelte politiche o sull'attività della propria squadra». Contestano la scelta delle federazioni di proibire la *Third Party Ownership*, RECK, A.N. e GEEY, D.: "Third-party ownership & UEFA's FFPR: a Premier League handicap", *Sport & EU Review* (2011), 3, 2, p. 6 ss.; analogamente, GONÇALVES, P.: "Brief Note for a positive view on player's third-party ownership", *Sports Law Bulletin* (2012), vol. 10, p. 61 ss.; VEIGA GOMES, F.: "Third Party Player Ownership, Again!", *ivi*, p. 63 ss. Sottolinea, correttamente, l'esigenza di un'armonizzazione a livello internazionale della disciplina in materia PURDON, J.: "Third Party Investment", *ivi*, p. 40.

ideologiche o morali³⁸. L'illegittimità deriva, piuttosto, sia dall'importanza degli interessi, anche non patrimoniali, che si possono concretamente riscontrare, di certo riconducibili alla tutela della persona-atleta; sia dalla particolare natura giuridica del "cartellino".

Con riguardo a quest'ultimo aspetto, è utile ricordare che i diritti e gli obblighi che nascono dal tesseramento³⁹, secondo quanto previsto dalle regole federali, sono comunemente incorporati in un documento, che gli operatori del settore definiscono, appunto, "cartellino". La sua funzione è permettere, praticamente, un'agevole identificazione di ciascun atleta nell'ambito delle competizioni federali; si tratta di un documento, la presenza del quale è giustificata da pratiche esigenze organizzative. Il "cartellino" indica la legittimazione dell'atleta a partecipare alle competizioni federali, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi regolamenti⁴⁰. In altre parole, il "cartellino" è innanzitutto documento rappresentativo di diritti ed obblighi derivanti dal tesseramento, in conformità alle (sole) regole endoassociative conformi all'ordinamento.

La disciplina del "cartellino", nel realizzare la funzione appena descritta, consente altresì di attuare un interesse ulteriore, di portata generale, vale a dire la fisiologica organizzazione dell'attività sportiva da parte delle federazioni. Ciò in quanto l'attuale detenzione del "cartellino" da parte di un certo sodalizio sportivo, disciplinata da valide regole federali, consente a quel sodalizio (e non ad altri) di avvalersi delle prestazioni di quell'atleta. In questo modo la federazione può verificare che ogni atleta schierato da un club sportivo sia effettivamente legato a quest'ultimo da un "vincolo di appartenenza". Ogni federazione dispone regole precise in merito alle modalità di trasferimento del "vincolo di appartenenza" da un club ad un altro. Un'eventuale violazione di queste regole comporterebbe sanzioni a

³⁸ I dubbi sulla legittimità della *Third Party Ownership* non sono frutto, infatti, di gretta demonizzazione, come invece ritenuto da FERRARI, L.: "Some thoughts on Third Party Ownership", cit., p. 66 ss., ma discendono da opportuni interrogativi di ordine strettamente giuridico, che, come tali, il giurista non può non porsi.

³⁹ Sul tesseramento cfr., fra gli altri, DI NELLA, L.: "Le attività economiche", cit., p. 60; LEPORE, A.: "Rapporti e responsabilità tra sodalizi sportivi e atleti. Il tesseramento sportivo quale ipotesi di collegamento negoziale", *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport* (2008), p. 297, ed *ivi* ulteriore bibliografia, nonché riferimenti giurisprudenziali; E. INDRACCOLO, *Rapporti e tutele*, cit., p. 105 s.

⁴⁰ Le federazioni, in sostanza, rilasciano alle società o associazioni sportive per mezzo delle quali è avvenuto il tesseramento un documento, sul quale sono di solito stampati la foto dell'atleta, i suoi dati anagrafici e il numero di tessera. Sul cartellino è impresso il logo della federazione, con la sottoscrizione dei soggetti investiti del potere rappresentativo della stessa, in base ai regolamenti e agli statuti. Per poter partecipare alle competizioni federali è necessario presentare agli arbitri di gara questo documento, ovvero, in alternativa, un documento d'identità dell'atleta accompagnato dal numero di tessera dello stesso.

carico di atleta e club. Si badi, nel cartellino non è solitamente indicato il sodalizio sportivo per il quale l'atleta milita. Il cartellino è documento *personale* dell'atleta, rilasciato dalla federazione. Sono comminate sanzioni, ad esempio, qualora un atleta presenti agli arbitri di gara il proprio cartellino, ma la federazione riscontri che, in quel momento, tra quel sodalizio e quell'atleta non vi fosse, in base alle regole federali, alcun "vincolo di appartenenza". Per questo sembra più opportuno discutere, appunto, di mero "vincolo di appartenenza" dell'atleta al club⁴¹ e non di rigido "vincolo sportivo" (in virtù del quale il club avrebbe diritto a utilità in caso di trasferimento).

Ciò che è rappresentato dal "cartellino" assume rilevanza giuridica, in quanto la pratica sportiva è sempre suscettibile di considerazione *sub specie iuris*⁴². Soltanto qualora il documento rappresenti un mero fatto storico, privo di giuridica rilevanza, esso potrebbe essere considerato esclusivamente in quanto cosa⁴³ ed essere trasferito a prescindere da ciò che rappresenta. Nel caso del "cartellino" è, invece, imprescindibile la considerazione dell'*id* rappresentato, nucleo essenziale del quale è il diritto fondamentale, costituzionalmente garantito, al libero esercizio della pratica sportiva.

Si deve categoricamente escludere che un documento, come il "cartellino", il quale incorpora un diritto fondamentale di una persona, possa formare oggetto di un diritto di proprietà o di altro diritto reale; su di esso non possono neppure essere avanzate pretese patrimoniali da parte di terzi. Di conseguenza, i sodalizi sportivi, normalmente, non si possono dire neppure possessori dei "cartellini". L'art. 1145 del codice civile italiano, al riguardo, prevede che «il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto». Talora, erroneamente, si discute di "proprietà del cartellino". A ben vedere, né il sodalizio sportivo, né l'atleta, né terzi soggetti⁴⁴, compresi

⁴¹ Così già BIGIAMI, W.: "L'Associazione Calcio Torino e il disastro di Superga", *Giurisprudenza Italiana* (1951), parte IV, colonna 83 ss. Diffusamente INDRACCOLO, E.: *Rapporti e tutele*, cit., p. 133 ss.

⁴² Oggi, «venuta meno la concezione liberistica e attribuita all'ordinamento (ed al diritto) funzione "promozionale", incidente sulle strutture sociali ed economiche, muta anche l'ottica: l'evento, nell'ambito dei valori fondamentali dell'ordinamento, è non più indifferente ma giuridicamente rilevante. Ogni fatto della realtà sociale, anche il più semplice e apparentemente insignificante, ha giuridicità»: PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile*, cit., p. 230.

⁴³ Così ANGELICI, C.: "Documentazione e documento", in *Enciclopedia Giuridica Treccani*. Roma (1989), vol. III, p. 1.

⁴⁴ In Italia la giurisprudenza si è talora espressa diversamente. In séguito a un'"esecuzione forzata del cartellino" di una giocatrice di pallavolo di serie A1, quindi dilettante in senso lato, è stata ammessa la possibilità che anche un soggetto non tesserato o affiliato ad alcuna federazione sportiva, si renda acquirente del cartellino. Così Pret. Perugia, 18 dicembre 1996, n. 344, *Rassegna Giuridica Umbra* (1997), p. 1005, con nota di ZUDDAS, G.: "L'esecuzione forzata sui cartellini sportivi". La decisione non può essere condivisa, dal

i sedicenti “procuratori dei dilettanti” o le “società di investimento”, possono essere considerati proprietari del “cartellino”. Ogni atto dispositivo avente ad oggetto tale documento, dunque, oltre a essere nullo per impossibilità giuridica dell’oggetto, costituisce un’aggressione al diritto fondamentale rappresentato dal documento stesso. Gli accordi economici che, nel professionismo ufficiale, regolano la cessione di un atleta da un club a un altro, si riferiscono alla cessione del contratto di lavoro (o altro tipo di contratto a titolo oneroso) che intercorre tra club cedente e atleta ceduto; la federazione prevede regole che disciplinano il mutamento di “vincolo di appartenenza”. Nel dilettantismo *strictu sensu*, il trasferimento di un atleta è determinato dal solo mutamento del “vincolo di appartenenza” e un eventuale accordo economico tra sodalizi sportivi riguarderà la prestazione dell’atleta, non la “proprietà del cartellino”. Per le medesime ragioni, non è configurabile neppure la costituzione di un diritto reale di garanzia su un “cartellino”⁴⁵, né l’esecuzione forzata⁴⁶ o il sequestro giudiziario dello

momento che è direttamente coinvolto un diritto fondamentale della persona, come tale indisponibile; per altro ci si chiede come si potrebbe giustificare l’eventualità che “l’investitore”, il quale abbia “acquistato” a titolo personale il cartellino di un’atleta dilettante, desideri, per mero arbitrio o in attesa di congiunture economiche più favorevoli, tenere il cartellino per sé. Forse l’atleta non potrebbe in tal caso partecipare ad alcuna manifestazione sportiva? Questa impostazione genererebbe anche altre rilevanti problematiche: *quid iuris*, nell’ipotesi in cui il cartellino perda di valore economico, in séguito al mancato impegno negli allenamenti dell’atleta, il quale preferisca, ad esempio, dedicarsi agli studi? In tal caso, se si volesse essere coerenti, si potrebbe attribuire al titolare della “proprietà del cartellino” un’azione risarcitoria, per violazione del *neminem laedere*. Soluzione, è evidente, assolutamente inaccettabile. Nega che un terzo, non tesserato ad alcuna federazione ma “comproprietario del cartellino”, possa accampare diritti su quanto percepito da un sodalizio sportivo dalla cessione di un atleta, Cass., 3 luglio 1968, n. 2228, *Rivista di Diritto Sportivo* (1968), p. 151 ss. Per considerazioni critiche sulla sentenza, cfr. MASERA, C.: “Cessione di calciatori fra privati e società”, *ivi*, 1969, p. 282 ss.

⁴⁵ Si vedano, al riguardo, le osservazioni di COCCIA, C.: “È possibile il pegno dei diritti di utilizzazione di un giocatore di basket?”, *Rivista di Diritto Sportivo* (1993), p. 679 ss. L’Autore specifica che «il pegno non può riguardare il giocatore, né tanto meno le sue prestazioni o i frutti di esse, ma esclusivamente il ricavato della cessione ad altra società dei diritti di esclusiva sulle prestazioni». Il vincolo contrattuale si concretizzerebbe nell’esercizio del diritto di prelazione concesso al creditore sul ricavato che risulterà spettante alla società debitrice dal trasferimento ad altra società.

⁴⁶ In senso totalmente opposto, oltre a Pret. Perugia, 18 dicembre 1996, n. 344, cit., p. 1004 ss., v. Pret. Foligno, ord. 24 novembre 1994, nonché Pret. Foligno, ord. 18 luglio 1994, entrambe in *Rassegna Giuridica Umbra* (1994), p. 713 ss. Le due decisioni hanno dell’incredibile, tanto per la soluzione adottata dal giudicante, quanto per la grottesca vicenda che si è concretamente verificata. In fatto, il creditore di un sodalizio sportivo militante in categorie dilettantistiche della Federazione Italiana Pallavolo, pignorava i cartellini di dodici giocatori; l’ufficiale giudiziario, in giorno festivo *ex art.* 519 c.p.c., si recava nel luogo ove si stava svolgendo un incontro di pallavolo di serie A2, per procedere al pignoramento dei cartellini. Questi, ovviamente, erano detenuti dell’arbitro di gara, il quale, interrotto l’incontro, li consegnava materialmente all’ufficiale giudiziario. Gli atleti, senza cartellini, non poterono continuare la gara. Col primo provvedimento il giudicante ha

stesso⁴⁷. Una differente soluzione, «enfaticamente i diritti del titolare del c.d. cartellino, si pone [...] in contrasto con l'attuale assetto normativo, incentrato sul pieno rispetto della "persona" dell'atleta e sulla salvaguardia dei diritti spettatigli quale "lavoratore dello sport"»⁴⁸.

3. Il "procuratore-mediatore".

Altre figura che, in concreto, è dato riscontrare, riguarda quei soggetti, i quali, pur non essendo tesserati né affiliati ad alcuna federazione sportiva, svolgono attività di vera e propria intermediazione tra atleti e sodalizi sportivi militanti in categorie dilettantistiche. Sovente, in queste ipotesi, l'attività di intermediazione si aggiunge a numerosi altri servizi che vengono offerti all'atleta in cambio della percentuale sul rimborso spese o sulla retribuzione.

La Suprema Corte italiana ha avuto modo di intervenire in una fattispecie del genere⁴⁹. Al riguardo, è stato ritenuto che l'inosservanza delle prescrizioni dettate dal regolamento della F.I.G.C. non incidono sulla validità del contratto di «mediazione» (art. 1754 c.c.), concluso per il trasferimento di un calciatore da una società sportiva a un'altra (entrambe militanti in categorie definite dilettantistiche), in quanto intercorso tra soggetti estranei al c.d. ordinamento sportivo. In altre parole, soggetti non tesserati o affiliati a federazioni sportive non sono vincolati all'osservanza di regole endoassociative da queste emanate; ne conseguirebbe che i negozi posti in essere da costoro, ancorché rilevanti nel settore sportivo, resterebbero «disciplinati soltanto dalle norme civilistiche che ne regolano il contenuto e gli effetti».

Premesso che ogni negozio giuridico è *sempre* disciplinato dalle norme civilistiche, sembra corretto ritenere che, anche nel caso in analisi, il contratto

ritenuto ammissibile il pignoramento, «poiché il cartellino di un giocatore di pallavolo tesserato presso la Federazione italiana è un bene che può essere oggetto di godimento e di disposizione, ed è suscettibile di valutazione economica». Il secondo provvedimento, relativo alla riduzione del pignoramento, ha risolto il conflitto tra creditore e debitore sulla scelta dell'«atleta da sacrificare (*sic!*)». Il giudicante ha così deciso che solamente uno dei dodici cartellini dovesse restare pignorato e ha ordinato la restituzione degli altri undici; ha scelto in base alle indicazioni del creditore: il valore del cartellino della "vittima sacrificale", sia consentita l'espressione, era pari al valore del credito vantato; questo agevolava sensibilmente le procedure esecutive.

⁴⁷ Diversamente, Trib. Brindisi, decr. Pres. 30 novembre 1990, e, sulla stessa linea, Trib. Brindisi, ord. 6 settembre 1991, entrambe in *Rivista di diritto sportivo* (1992), p. 115 ss., con nota critica di VIDIRI, G.: "Controversia (tra privati e società sportive) sul possesso dei «cartellini» e sequestro giudiziario".

⁴⁸ Così VIDIRI, G.: "Controversia", cit., p. 120.

⁴⁹ Cass., 24 settembre 1994, n. 7856, *Giustizia Civile* (1994), p. 1726 ss.

debba essere considerato nullo⁵⁰; ciò in quanto il “procuratore-mediatore” lucra dall’interposizione nell’esercizio di un diritto fondamentale di altra persona. Ciò vale, beninteso, nel diletterantismo *strictu sensu*, vale a dire là dove, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto, sia riscontrabile la prevalenza dell’interesse non patrimoniale al libero esercizio della pratica sportiva su un (eventuale) interesse patrimoniale alla remunerazione della prestazione.

Conformemente a quanto appena sostenuto, giova richiamare la giurisprudenza tedesca, orientata nel senso di non attribuire tutela giuridica a questo genere di convenzioni. In particolare, i giudici tedeschi hanno ravvisato la «*Nichtigkeit einer Provisionszahlungsvereinbarung für die Vermittlung des Vereinswechsel eines Fußballspielers*»⁵¹.

III. CONCLUSIONI.

Tutte le pratiche di interposizione fin qui descritte sono talmente diffuse che, oramai, è opinione comune, anche nel mondo del diletterantismo, che senza “supervisione” o “protezione” di un “procuratore” sia estremamente difficile trovare un sodalizio disposto a retribuire la prestazione sportiva, ovvero, nelle categorie più importanti, anche solamente a tesserare un atleta. Questo è reso possibile dal rapporto di fiducia spesso sussistente tra il “procuratore dei diletteranti”, il quale, come dimostrato, spesso agisce illecitamente, e il sodalizio in buona fede.

Non si può tuttavia escludere, che anche altri dirigenti possano, in qualche caso, essere coinvolti nell’illiceità dell’operazione e trarne vantaggio. Il meccanismo è facilmente intuibile: ciò che i soci (o associati) versano al sodalizio viene in parte recuperato grazie agli sgravi fiscali, spesso previsti per favorire il fenomeno del diletterantismo⁵²; quel che esce dalle casse del club per il pagamento dei “rimborsi spese”, rientra nelle tasche dei soci (o associati), per mezzo della “percentuale sull’ingaggio” che gli atleti si trovano costretti a corrispondere. Si consideri, in aggiunta, che le operazioni economiche relative ai trasferimenti di atleti militanti in categorie definite diletterantistiche sono spesso vietate dai regolamenti sportivi (salvi i casi, rarissimi, nei quali

⁵⁰ Opta per la nullità dovuta a impossibilità dell’oggetto, in una fattispecie analoga, cfr. VITALE, S.: “Ordinamento sportivo e meritevolezza dell’interesse”, *Rassegna di Diritto Civile* (1996), p. 185 ss.

⁵¹ Così LG Gera, 13 dicembre 1995, 9 O 1885/95, in *Zeitschrift für Sport und Recht (SpuRt)* (1996), p. 142 s.

⁵² Per una panoramica della disciplina prevista in Italia v. BENAZZI, A.: “Le agevolazioni fiscali al mondo dello sport diletterantistico: necessità o sperpero?”, *Rassegna di Diritto ed Economia dello Sport* (2013), p. 271 ss.

sono consentiti premi di addestramento o formazione, in ipotesi di passaggio da club dilettantistico a club professionistico⁵³) e non risultano alla federazione né al Fisco. I movimenti di danaro riguardano, dunque, (non i club sportivi, ma) le persone fisiche che orbitano attorno al fenomeno del dilettantismo, in un mercato nero di atleti, preferibilmente giovani.

Il sistema regolamentare sportivo, come predisposto da federazioni e leghe, soprattutto nel mondo del calcio, può rendere materialmente possibile il perpetrarsi di simili comportamenti illeciti. Per arginare tale fenomeno, basterebbe che le federazioni abolissero il “vincolo sportivo” (limitandosi a prevedere regole sul “vincolo di appartenenza”, nel senso sopra specificato) anche nel puro dilettantismo, come sono state costrette a fare in séguito alla nota sentenza “Bosman”: in questo modo si sconfiggerebbe agevolmente il “mercato nero dei cartellini”.

Confidare su tale eventualità, tuttavia, è utopistico.

Le regole federali, come noto, sono mere regole negoziali e i privati, nell’esercizio della loro autonomia, le modellano a loro piacimento. I soggetti facenti parte delle federazioni e delle leghe, vale a dire i sodalizi sportivi, cooperano comprensibilmente per la creazione di regolamenti a loro favorevoli; non sorprenda che le federazioni emanino regole *ad usum Delphini*, se difetta un’adeguata rappresentanza degli atleti negli organi che redigono le “regole sportive”. Ciò spiega, praticamente, il perché della permanenza del “vincolo sportivo”.

Una situazione del genere non sarebbe nemmeno concepibile, qualora si riconoscesse al “cartellino” la natura giuridica sopra proposta e s’intendesse il “vincolo sportivo” nell’accezione, più precisa, di “vincolo di appartenenza”, giustificato *esclusivamente da mere esigenze organizzative* e non da ragioni economiche. Il «foro boario in versione sportiva»⁵⁴, reso possibile più dalla scarsa sensibilità di taluni interpreti che dalle (comprensibilmente partigiane) disposizioni federali e dal colpevole silenzio del legislatore, rievoca «forme di

⁵³ Sui quali, nel sistema italiano, cfr. RIPA, L.: “La tutela del giovane atleta nell’equilibrio tra specificità dello *sport* e diritto comunitario”, in *questa rivista*. Per un’interessante analisi di una questione decisa dal *Tribunal Supremo* spagnolo, in merito alla nullità di un *precontrato* di lavoro sportivo, stipulato dai genitori di un atleta minore nell’interesse del figlio e che prevedeva una clausola penale molto onerosa in caso di inadempimento, v. DE VERDA Y BEAMONTE, J.R.: “La invalidez de los precontratos celebrados por los representantes legales de los menores para la práctica del deporte profesional (a propósito de la STS de 5 de febrero de 2013)”, in *Diario La Ley* (2013), n. 8047, p. 1 ss.

⁵⁴ La suggestiva espressione, sempre attuale anche a distanza di oltre venti anni, è utilizzata da PARDOLESI, R.: nota a Cass., 5 gennaio 1994, n. 75, *Il Foro Italiano* (1994), parte I, colonna 413.

reificazione umana assai vicine a pratiche di schiavitù»⁵⁵. Quand'anche si riscontrasse, in concreto, un rapporto di lavoro tra atleta e sodalizio e, quindi, sussistesse un vincolo di subordinazione, oggetto del contratto non potrebbe mai essere la persona, ma la sua prestazione. Ciò è ancora più evidente nel “puro dilettantismo”, là dove il rimborso spese sia effettivamente tale e non celi una retribuzione.

Nessuno «*ius in corpore*» a favore del sodalizio, né tanto meno di terzi “investitori” o “intermediari”; nessuna «sudditanza avente come oggetto la persona fisica del giocatore». Ricostruzioni differenti da quella prospettata, benché coerenti con talune impostazioni pluralistico-ordinamentali, sono «giuridicamente aberranti perché contrarie all'art. 5 del cod. civ. ed al principio fondamentale moderno assoluto, per cui l'uomo mai può formare oggetto di rapporti giuridici patrimoniali»⁵⁶; più precisamente, esse contrastano in primo luogo col principio cardine dell'ordinamento costituzionale, che impone la tutela del valore persona.

Funzione del diritto, del resto, è anche ristabilire l'equilibrio irragionevolmente alterato; compito del giurista è, dunque, interpretare le regole federali nel rigoroso rispetto della gerarchia dei valori dell'ordinamento, espressi in primo luogo dai principi fondamentali di rango costituzionale. Pur in assenza di una (comunque auspicabile) netta presa di posizione, nel senso sopra indicato, da parte del legislatore o degli organi federali, il giurista accorto dovrebbe sanzionare l'illiceità delle condotte antigiusuridiche poste in evidenza nel presente lavoro; ciò a prescindere da valutazioni di carattere economico e malgrado tali condotte siano ammesse (o ignorate) da regole endoassociative sportive (per ciò) invalide.

⁵⁵ Testualmente BARONE, A.: “Il ginocchio del cestista ed i vizi redibitori: esiste ancora il mercato degli schiavi?”, nota a Cass., 4 aprile 1998, n. 3500, in *Il Foro Italiano* (1998), parte I, colonna 2461. In senso opposto, TAMPONI, M.: nota a Cass. 4 aprile 1998, n. 3500, *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata* (1999), parte II, p. 181 ss.

⁵⁶ BIONDI, B.: “I beni”, in *Trattato di Diritto Civile Vassalli*. Torino (1953): UTET, parte IV, tomo 1, p. 18.

